

Provincia di Biella

Concessione di derivazione d'acqua ad uso Potabile dal torrente Janca e da 2 sorgenti, in Comune di GRAGLIA, assentita in solido a S.I.I SpA e CORDAR SpA Biella Servizi con D.D. n° 122 del 30.01.2020. PRAT. 21BI_26BI.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 122 del 30.01.2020

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

Di riconoscere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31, comma 5 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., la società Servizio Idrico Integrato del Biellese e del Vercellese - S.I.I. S.p.A (codice fiscale 94005970028), con sede in Vercelli, via Fratelli Bandiera n° 4 e Cordar S.p.A Biella Servizi (codice fiscale 01866890021), con sede in Biella, piazza Martiri della Libertà, n° 13, titolari, fra loro in solido, della concessione di derivazione d'acqua pubblica assentita con D.D. 12 dicembre 2005, n° 4.704, quali gestori del servizio idrico rispettivamente per conto del Comune di Graglia e del Comune di Muzzano;

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto congiuntamente in data 02 dicembre 2019 dal Dr. Ing. Iacopino Alessandro, in qualità di Procuratore della Società S.I.I. SpA e dal Dr. Mirco Girolodi, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Cordar SpA Biella Servizi, relativo alle derivazioni d'acqua pubblica oggetto della presente concessione, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza comporterà anche l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, fatta salva ogni sanzione di legge;

Di assentire ai sensi dell'articolo 31, comma 5 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, in capo e fra loro in solido, alle società Servizio Idrico Integrato del Biellese e del Vercellese - S.I.I. SpA (codice fiscale 94005970028), con sede in Vercelli, via Fratelli Bandiera, n° 12 e Cordar SpA Biella Servizi (codice fiscale 01866890021), con sede in Biella, piazza Martiri della Libertà, n° 13, nuova concessione, parzialmente in via di sanatoria, per continuare a derivare una portata massima istantanea complessiva di litri al secondo 8 ed un volume massimo annuo di metri cubi 252.288 d'acqua pubblica sotterranea da un gruppo di 2 sorgenti tributarie del bacino del torrente Elvo e denominate "Fontanafredda Superiore" e "Fontanafredda Inferiore", ubicate in territorio del Comune di Graglia (BI), per uso potabile (gestione del servizio idrico integrato per conto dei Comuni di Graglia e Muzzano), con obbligo di restituzione dei reflui di scarico nel medesimo bacino tributario, tramite collettori consortili o privati;

Di accordare la nuova concessione a decorrere dal 10 agosto 1999, data di entrata in vigore del D.P.R. 18 febbraio 1999, n° 238 e fino al 31 dicembre 2029, data di scadenza di altra concessione assentita con D.D. della Provincia di Biella 12 dicembre 2005, n° 4.704, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sottoscritto in data 02 dicembre 2019 e previo pagamento anticipato del canone quantificato sulla scorta dei parametri e dati indicati all'articolo 5 dello stesso disciplinare, fatto salvo ogni successivo adeguamento o conguaglio ai sensi della normativa di settore anche se il concessionario non possa o non voglia, per cause a lui imputabili, fare uso in tutto od in parte delle derivazioni, salvo il diritto di rinuncia;

Di procedere, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, alla modificazione e/o omogeneizzazione delle predette utilizzazioni d'acqua pubblica sopra accordate con quelle già

accordate per effetto della D.D. 12 dicembre 2005 n° 4.704, mediante classificazione delle medesime in unica utenza idrica secondo i disposti dell'art. 7 comma 3 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., a cui far osservare un'unica scadenza ed il pagamento di un unico canone demaniale quantificato sulla scorta della sommatoria delle singole portate medie annue assentite in concessione;

Di fissare la definitiva competenza complessiva della singola utenza idrica praticabile dalle società S.I.I. SpA e Cordar SpA Biella Servizi, con sede rispettivamente in Vercelli e Biella, mediante distinte e diverse captazioni ubicate tutte in territorio del Comune di Graglia (BI), praticate da 4 sorgenti tributarie del bacino del torrente Elvo e da una derivazione d'acqua superficiale dal torrente Janca o Vanca, in una portata massima istantanea complessiva di litri al secondo 16,17 e in un volume massimo annuo derivabile di metri cubi 509.937, a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 16,17 d'acqua pubblica ad uso Potabile (fornitura di acqua al consumo umano tramite reti di acquedotti, aventi interesse pubblico generale – gestione dei servizi idrici dei Comuni di Graglia e Muzzano), con obbligo di restituzione dei reflui di scarico nel bacino tributario del torrente Elvo, in territorio dei Comuni di Graglia e Muzzano, tramite collettori consortili e privati (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.050 di Rep. del 02 dicembre 2019

ART. 12 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

I titolari delle derivazioni terranno sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico dei concessionari tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà, del buon regime della falda sotterranea e del torrente Janca o Vanca, in dipendenza delle concesse derivazioni, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. I concessionari sono tenuti all'esecuzione a loro spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico nel tratto influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione. I concessionari assumono inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi. E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori disposizioni inerenti la risoluzione di problemi specifici di salvaguardia dell'ecosistema e del paesaggio fluviale, con eventuale imposizione all'utente dell'obbligo di realizzare, a proprie spese e nei tempi che gli saranno prescritti, gli opportuni interventi di ingegneria e sistemazione fluviale (a titolo puramente esemplificativo: preservazione/ripristino zone di rifugio e di riproduzione dell'ittiofauna, ecc.) laddove si riconosca che la derivazione è causa dell'alterazione osservata. (Omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Istruttore Direttivo Tecnico

Geom. Lucio MENGHINI